



INTRODUZIONE

Il presente Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza, discriminazione e a tutela dei minori (di seguito "MOG") è stato adottato dalla A.S.D. So Sport (in seguito "L'ASD") per la tutela dei minori dagli abusi e condotte discriminatorie e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198 dell'11/4/2006.

il MOG Safeguarding si compone di una:

A. PARTE GENERALE

Nella quale sono descritti il contenuto della Normativa Safeguarding, le finalità del Modello per la Safeguarding, l'approccio metodologico adottato per la elaborazione del Modello per la Safeguarding, le condotte vietate, le specifiche situazioni di rischio nelle quali tali condotte possono verificarsi, gli elementi costitutivi del Modello per la Safeguarding e i risultati della mappatura dei rischi.

Vengono pertanto

- Individuate le specifiche situazioni di rischio nel cui ambito possono essere commesse le condotte vietate;
- Valutati i rischi dovuti alle condotte vietate;
- Individuati adeguati provvedimenti di risposta immediata;

- Predisposto un sistema di segnalazioni interno (associativo) affidabile e sicuro, che garantisca la riservatezza delle segnalazioni e la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- Adottate apposite misure per la prevenzione di qualsiasi forma di vittimizzazione dei tesserati che abbiano in buona fede effettuato una Segnalazione.
- Nominato un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con individuazione dei requisiti e delle procedure per la nomina, dei suoi compiti e dei suoi doveri;
- Adottato un sistema sanzionatorio per le violazioni di principi, delle norme di comportamento e delle misure previste nel MOG e nel Codice di Condotta per la Safeguarding, abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

B. PARTE SPECIALE

Contenente l'individuazione di specifiche norme di condotta e dei protocolli ritenuti adeguati a mitigare il rischio di commissione di ogni condotta vietata.

A. PARTE GENERALE

1. LA NORMATIVA SAFE GUARDING

L'art. 16 del D. Lgs. 28 Febbraio 2021, n. 39 si pone l'obiettivo di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di "safeguarding".

A tal fine, la norma ha introdotto:

- a) innanzitutto l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali (tra cui la stessa La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali - FISDIR), le Discipline sportive associative, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del Comitato Olimpico Nazionale

Italiano (CONI), di redigere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi entro il termine del 31 Agosto 2023), delle apposite linee guida per la predisposizione, da parte degli affiliati, di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, o orientamento sessuale;

- b) il correlato obbligo per le Associazioni e le Società sportive professionistiche e dilettantistiche affiliate di adottare propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformi alle Linee Guida emanate dell'ente di affiliazione entro 12 mesi dalla loro comunicazione.

Per adempiere all'obbligo sub a) La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali con delibera del Consiglio Federale n. 411 del 18.11.2023, ha emanato le linee guida dirette a prevenire abusi, violenze e discriminazioni nell'attività sportiva.

Come ulteriormente precisato dall'art. 16 del D.lgs. 39/2021, la FISDIR dovrà rielaborare le proprie Linee Guida ogni quattro anni, mentre le Affiliate saranno chiamate a loro volta ad adeguare i propri Mog e Codici di condotta per la Safeguarding conformemente agli aggiornamenti delle Linee Guida FISDIR con cadenza almeno quadriennale.

Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha istituito "l'Osservatorio permanente CONI per le Politiche di Safeguarding", che ha adottato i Principi Fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Nel quadro normativo di riferimento deve inoltre citarsi il nuovo comma 7 dell'art. 33 della Costituzione della repubblica italiana, comma introdotto dall'art. 1, comma 1, L. cost. 26.9.2023 n. 1, pubblicata in G.U. 7.10.2023 n. 235, ai sensi del quale **"la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme"**.

L'ASD, con il presente MOG, intende pertanto uniformarsi a tali Principi

Fondamentali e promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità ed il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, affinché questi ultimi siano valorizzati e rispettati e, congiuntamente intende implementare pratiche di prevenzione, e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, i protocolli di gestione del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, gli obblighi informativi in materia, i percorsi formativi e le sanzioni di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, *status* sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.

Inoltre, l'ASD nomina ai sensi dell'art. 5 delle linee guida FISDIR un Responsabile *Safeguarding* per la tutela dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, oltre alla tutela dei minori.

Tale Responsabile, oltre ad adottare le opportune iniziative per prevenire, vigilare e contrastare ogni forma di molestia, abuso e diversità, così come disciplinate dal MOG, è destinatario di eventuali segnalazioni in materia (vedi art. 9 del MOG).

La nomina del Responsabile *Safeguarding* verrà pubblicata sulla Homepage dell'ASD, affissa presso la sede della medesima e comunicata al Referente Nazionale per l'attività di controllo sulla protezione dei minori (d'ora in poi "Safeguarding Officer").

2. DESTINATARI

Il presente MOG è rivolto a tutti coloro che sono impegnati, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività sportiva, in forma diretta o indiretta;

Il Modello si rivolge pertanto a tutti i soggetti (i "**Destinatari**") come di seguito individuati:

- i. tutti i tesserati della Affiliata;
- ii. tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Affiliata o comunque partecipino alla sua attività (ad es. dirigenti, atleti, tecnici, ecc.);

- iii. genitori e tutori;
- iv. il personale dipendente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti).

Tutti i Destinatari devono agire in modo da promuovere attivamente i principi e le procedure previste dal MOG in modo cosciente e responsabile.

3. FINALITA' E CONTENUTO DEL MOG

Il presente MOG è volto alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità ed il rispetto dei diritti degli Utenti, in particolare se minori; è finalizzato all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana, nella piena consapevolezza di tutti i destinatari in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele, valorizzando le diversità e promuovendo il pieno sviluppo ed il benessere dell'Utente in contrasto ad ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva

Attraverso il presente documento, l'ASD intende stabilire, in conformità alle disposizioni in premessa, l'insieme dei Principi a cui l'ASD, tutti i Tesserati, nonché i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi e individua gli Strumenti al fine di stabilire il proprio assetto organizzativo e di controllo per la prevenzione di molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In particolare, oltre ad adempiere alle previsioni di legge e alle Linee Guida FISDIR, l'ASD intende:

- promuovere un ambiente sportivo sano e inclusivo;
- tutelare il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati;
- adottare misure organizzative e di controllo adeguate rispetto alla propria struttura al fine di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- diffondere e consolidare una cultura della prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- fornire adeguata informazione ai Destinatari, anche minorenni, in merito alle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
- coinvolgere tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano all'attività sportiva nelle politiche di prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari in ordine ai propri diritti, ma anche in ordine ai propri doveri e alle proprie responsabilità in materia di politiche di safeguarding;
- definire le conseguenze anche sanzionatorie che possono derivare dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- prevedere idonee misure di trasmissione delle informazioni al Responsabile Safeguarding oltre che al Safeguarding Officer e alla Procura Federale, ove competenti.

Ciò avviene attraverso:

- Individuazione e prevenzione delle aree di rischio: esame preliminare delle aree di rischio, al fine di individuare i settori in cui potenzialmente potrebbero essere

commessi fatti di abuso, violenze o discriminazioni di cui sopra e, pertanto, una volta individuati, prevenirli;

- redazione procedure e linee guida a tutela: elaborazione e adozione di strumenti e procedure efficaci, volte alla prevenzione e tutela dei fattori di rischio;
- sensibilizzazione e formazione: informare tutti i Destinatari del presente MOG e fornire agli stessi gli strumenti per riconoscere e segnalare situazioni di violazione del modello stesso, oltre a non incorrere nelle condotte lesive, promuovendo una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti gli Utenti, in particolare minori;
- segnalazione: stabilire e comunicare una procedura chiara ed accessibile per le segnalazioni di situazioni di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti o soggetti venuti a conoscenza dei fatti, che sia tempestiva ed efficace;
- vigilanza e controllo: valutare, attraverso audit, analisi, segnalazioni e indicatori, l'efficacia delle procedure previste dal MOG e la relativa applicabilità.

4. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MOG

Il MOG adottato dall'ASD è costituito dal presente documento articolato nella Parte Generale e nella Parte Speciale. Ne costituisce parte integrante anche il Codice di Condotta

5. ADOZIONE DEL MOG

- Il Modello è stato elaborato tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'ASD, della sua struttura, nonché della sua natura e dimensioni ed è stato adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 dicembre 2024.
- Resta inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della normativa e della società stessa e comunque verrà aggiornato almeno ogni quattro anni come disposto nelle linee guida della FISDIR

6. OGGETTO

1. Il MOG individua le seguenti condotte rilevanti ai fini tutelativi e quindi vietate, in qualsiasi forma e modalità, anche omissiva, o commissiva mediante modalità in presenza o tramite modalità telematiche, informatiche, sul *web*, attraverso messaggi, e-mail, *social network*, o altro canale di comunicazione, *blog*, o programmazione o alterazione di sistemi di intelligenza artificiale ed altre tecnologie informatiche:

- a. **l'abuso psicologico;**
- b. **l'abuso fisico;**
- c. **la molestia sessuale;**
- d. **l'abuso sessuale;**
- e. **la negligenza;**
- f. **l'incuria;**
- g. **l'abuso di matrice religiosa;**
- h. **il bullismo, il cyberbullismo**
- i. **i comportamenti discriminatori.**

A fini del comma precedente, si intendono:

- a. per "**abuso psicologico**", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b. per "**abuso fisico**", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque

vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c. per "**molestia sessuale**", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste, indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d. per "**abuso sessuale**", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, nel caso il tesserato sia minore anche nel caso quest'ultimo sia consenziente, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e. per "**negligenza**", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f. per "**incuria**", l'abbandono del minore, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g. per "**abuso di matrice religiosa**", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h. per "**bullismo, cyberbullismo**", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di

prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i. per "**comportamenti discriminatori**", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

7. INDIVIDUAZIONE AREE DI RISCHIO

Ai sensi delle Linee guida FISDIR, il MOG è stato elaborato a seguito di un esame preliminare delle aree di rischio, al fine di individuare i settori in cui potenzialmente potrebbero essere commessi fatti di abuso, violenze o discriminazioni di cui sopra e, pertanto, una volta individuati, prevenirli.

Tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, l'ASD valutato che le principali situazioni nelle quali è esposta al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione potrebbero essere le seguenti:

- **Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica;**
- **Manifestazioni sportive di qualsiasi livello;**
- **Relazioni personali;**
- **Interazione con atleti con disabilità intellettiva relazionale;**
- **Viaggi, trasferte e pernotti;**
- **Utilizzo di social network.**

La A.S.D., relativamente alla probabilità di accadimento delle sopracitate situazioni specifiche di rischio valuta comunque il proprio grado di esposizione al rischio non esponenziale per una bassa frequenza delle situazioni specifiche in cui le condotte potrebbero verificarsi, per l'assenza di riscontro di eventi simili nella propria realtà nelle precedenti stagioni sportive e per l'assenza di

soggetti già coinvolti in eventi simili anche in altre organizzazioni. La particolare tipologia dell'associazione stessa, in quanto facente parte del Centro socio Educativo "Francesca", con l'obiettivo di creare percorsi e attività orientate al progetto di Qualità della vita dei propri utenti e, nel caso dell'associazione sportiva, dei propri atleti, riduce inoltre, ulteriormente, il livello di rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione.

8. NOMINA DEL SAFEGUARDING

Ai sensi delle linee guida FISDIR l'ASD nomina il Responsabile Safeguarding con lo scopo di vigilare sull'efficace funzionamento e osservanza del MOG e del Codice di Condotta, prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Compiti

Al Responsabile spettano i seguenti compiti:

- **attività di monitoraggio:**
 - per la verifica dell'idoneità del MOG e del Codice di Condotta e della loro effettività e dell'adeguatezza nel tempo;
 - per la vigilanza sul funzionamento del MOG e del Codice di Condotta e sulla loro osservanza da parte di tutti di Destinatari;
- **attività di impulso per l'aggiornamento del MOG e del Codice di Condotta:**
 - inoltra, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del MOG e del Codice di Condotta al Consiglio direttivo e verifica successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate;
 - monitora annualmente l'adeguatezza del MOG e del Codice di Condotta, sviluppando e attuando piani di azioni ove siano riscontrate criticità;
- **funzione consultiva;**
- **adozione di provvedimenti di quick – response;**

- **gestione della trasmissione delle informazioni (flussi informativi) in entrata e in uscita;**
- **gestione delle Segnalazioni;**
- **cura della formazione;**
- **attivazione del procedimento sanzionatorio:** il Responsabile Safeguarding, accertata la violazione del MOG o del Codice di Condotta ne dà comunicazione al Consiglio direttivo dell'ASD, previa proposizione della sanzione disciplinare da comminare (tra quelle indicate nel MOG), al fine di attivare il procedimento sanzionatorio e segnala la fattispecie al Safeguarding Officer;
- **collaborazione con le strutture dell'ASD;**
- **collaborazione con gli altri organi federali e le autorità esterne.**

Poteri

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati in precedenza al Responsabile Safeguarding spetta il potere di:

- accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto comunque della normativa sul trattamento dei dati personali;
- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche, audizioni e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni e attività, del supporto tecnico delle funzioni interne all'ASD;
- favorire la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Doveri

Il Responsabile Safeguarding ha il dovere di:

- documentare la propria attività e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e la normativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali.

Requisiti

Il Responsabile Safeguarding deve possedere i requisiti di competenza, autonomia e indipendenza anche rispetto all'organizzazione dell'ASD.

Non può essere nominato Responsabile Safeguarding chi ha subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi.

Nomina e durata della carica

Il Responsabile Safeguarding è nominato dal Consiglio direttivo dell'ASD e dura in carica 1 anno.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding rimane in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente previsto.

La cessazione dalla carica può essere determinata oltre che dalla scadenza del termine, anche da rinuncia, revoca o morte del Responsabile Safeguarding.

La rinuncia da parte del Responsabile Safeguarding può essere esercitata in qualsiasi momento, salvo un preavviso di 30 giorni, e deve essere comunicata al Consiglio direttivo dell'ASD per iscritto a mezzo PEC unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La revoca dell'incarico conferito al Responsabile Safeguarding può essere deliberata dal Consiglio direttivo dell'ASD per giusta causa ed in ogni caso sentito l'interessato, nel rispetto del contraddittorio.

Tracciabilità e trasparenza dell'attività

Commentato [BA1]: OK?

Il Responsabile Safeguarding deve mantenere un registro dettagliato di tutte le attività di formazione, segnalazioni ricevute e le eventuali azioni intraprese, al fine di facilitare anche la trasparenza e la rendicontazione, e permettendo anche di analizzare i dati nel tempo per individuare tendenze e sviluppare strategie preventive più efficaci.

Trasmissione delle informazioni agli altri organi

Il Responsabile Safeguarding deve interfacciarsi con il Consiglio direttivo dell'ASD per informarlo sullo stato di implementazione del MOG e su tutte le questioni rilevanti.

Deve inoltre interfacciarsi con il Safeguarding Officer riguardo ad ogni eventuale aspetto critico che possa emergere nell'ambito del suo incarico, e con la Procura Federale, ove competente.

Pubblicità della nomina

L'ASD rende pubblica la nomina del Responsabile Safeguarding, il nominativo e i suoi dati di contatto, dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet. La nomina del Responsabile viene inoltre comunicata al Safeguarding Officer.

9. SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Sistema di Gestione delle Segnalazioni

Dovere di Segnalazione

Chiunque abbia conoscenza di una violazione del MOG o del Codice di Condotta o di comportamenti anche solo potenzialmente lesivi che potrebbero integrare una fattispecie di abuso, violenza o discriminazione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding tramite gli appositi canali di Segnalazione di seguito dettagliati.

Sono vietate le Segnalazioni manifestamente infondate e quelle effettuate in mala fede e costituiscono una violazione del presente Modello e, pertanto,

potranno essere sanzionate ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 10.

Sistema di Segnalazione

La Segnalazione al Responsabile *Safeguarding* può essere effettuata tramite i seguenti canali:

via raccomandata a/r all'indirizzo So Sport via Strada Rossa 72 61029 Urbino
via mail sosport@pec.it anche in forma anonima.

Il Sistema di Segnalazione garantisce la riservatezza del Segnalante e della Segnalazione limitando, tra l'altro, la circolazione di tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa.

Sono vietate le forme di Vittimizzazione Secondaria del Segnalante, di chi lo abbia assistito o sostenuto nell'effettuare una denuncia o una Segnalazione e di chi abbia reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni.

Elementi della Segnalazione

La Segnalazione deve contenere:

- una descrizione precisa dei fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione del/i Segnalato/i quale/i persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
- tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

Modalità di gestione delle Segnalazioni

Il processo di gestione delle Segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

1) Analisi preliminare della Segnalazione

Il Ricevente la Segnalazione deve verificare che la stessa abbia ad oggetto comportamenti lesivi dei principi di condotta espressi nel MOG e nel Codice Condotta.

2) Adozione di provvedimenti di risposta immediata

In caso di necessità, il Ricevente la Segnalazione, in qualunque modo acquisita (anche tramite conoscenza diretta), adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d'urgenza (provvedimenti di quick - response), per:

- la prevenzione di tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione eliminando ogni forma di pericolo;
- l'immediata cessazione delle forme di abuso in corso; e
- evitare ogni possibile reiterazione della violazione,

operando eventualmente a supporto della vittima.

Tali misure possono essere adottate anche in attesa dell'intervento degli altri organi di giustizia federali e a prescindere dall'effettuazione dell'istruttoria relativa alla Segnalazione.

In ogni caso, i provvedimenti di quick - response rispettano il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni e qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FISDIR.

3) Istruttoria e accertamento della Segnalazione

L'obiettivo della fase di accertamento della Segnalazione è di procedere con le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche per riscontrare l'avvenuta violazione del MOG e/o del Codice di Condotta, nonché la commissione delle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio; ciò ferme restando le eventuali indagini della Procura

Federale e/o degli altri organi di giustizia ordinaria. Ove la Segnalazione sia effettuata con un grado di dettaglio non sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno della Segnalazione stessa, a condizione che il Segnalante non sia anonimo, i Riceventi la Segnalazione potranno interagire con lo stesso utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza, al fine di acquisire elementi ulteriori e prima di archivarla.

Nello svolgimento dell'istruttoria, i Riceventi hanno la facoltà di:

- (i) sentire eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- (ii) avvalersi dell'ausilio di altri soggetti interni o esterni all'ASD in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, a condizione che:

- il coinvolgimento di tali soggetti sia strettamente necessario per svolgere una corretta analisi della Segnalazione e per valutarne la fondatezza o meno;

- tali soggetti assumano un obbligo di riservatezza quantomeno pari a quello gravante sui Riceventi la Segnalazione;

- tali soggetti siano messi a conoscenza unicamente delle informazioni contenute nella Segnalazione che sono strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività a loro richieste;

- venga tenuta traccia scritta dei soggetti ulteriori coinvolti nel processo di analisi della Segnalazione e ne vengano documentate le attività.

In ogni caso, tutte le attività istruttorie devono essere compiute in modo tale da garantire la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni, con l'obiettivo di sanzionare celermente ogni violazione del MOG e/o del Codice di Condotta.

I Riceventi la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso,

dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse al Consiglio direttivo che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme emanate dall'ordinamento statale e sportivo fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli organi di giustizia federali.

4) Chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione

All'esito della chiusura delle operazioni di analisi preliminare della Segnalazione, ovvero di istruttoria e accertamento della stessa, il Ricevente, ove ritenga che vi sia stata una violazione del MOG o del Codice di Condotta, presupposto del procedimento sanzionatorio, lo segnala al Consiglio direttivo e al Safeguarding Officer.

Dovere di astensione

Il Ricevente la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse al Consiglio direttivo che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme emanate dall'ordinamento statale e sportivo fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli organi di giustizia federali.

Conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione

L'ASD archivia la documentazione relativa alla Segnalazione con modalità atte a preservarla nel rispetto della Normativa sulla Privacy e dei requisiti di riservatezza della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato.

10. SISTEMA SANZIONATORIO

Il MOG e il Codice di Condotta possono considerarsi efficacemente implementati solo se includono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto delle misure indicate.

Violazioni sanzionabili

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- a. qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. la violazione delle disposizioni contenute all'interno del MOG e del Codice di Condotta;
- c. l'omissione o la violazione, anche singola e/o colposa, di qualsiasi protocollo o prescrizione del MOG;
- d. l'ostacolo ai controlli e l'ingiustificato impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni, incluso il Responsabile Safeguarding, e altre azioni finalizzate alla violazione o elusione del sistema di controllo, come la distruzione o l'alterazione della documentazione prescritta dal MOG.
- e. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per le situazioni specifiche di rischio;
- f. qualsiasi atto di vittimizzazione secondaria, di ritorsione e/o discriminazione, diretto o indiretto nei confronti del Segnalante, e violazione di qualsiasi misura posta a protezione del medesimo;

- g. eventuali abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede, come previsto dalle Linee Guida FISDIR.

Con specifico riferimento ai dirigenti, costituisce altresì illecito disciplinare:

- a. la mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l'omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze delle procedure e delle prescrizioni del MOG;
- a. l'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del MOG da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree specifiche di rischio;
- b. l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del MOG.

Il principio di proporzionalità

Nell'irrogazione della sanzione si dovrà rispettare il principio di proporzionalità della sanzione stessa come stabilito dall'art. 7 delle Linee Guida FISDIR, tenendo in considerazione la natura e la gravità della violazione, il numero di violazioni o qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico fisiche della vittima).

Sanzioni

Le sanzioni prevedono:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente elenco;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo variabile compreso tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 2 anni a seconda della gravità del fatto e conseguente sospensione temporanea degli effetti dei contratti eventualmente intercorrenti con l'autore della violazione;
- risoluzione permanente di ogni rapporto (anche di natura contrattuale) con l'autore della violazione.

- Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'ASD, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto: del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione od omissione, dell'eventuale recidiva, dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, della gravità del pericolo creato, dell'entità del danno eventualmente creato all'ASD, della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale concorso di responsabilità con altri soggetti che abbiano contribuito a determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. Il sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello e del Codice di condotta attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'ASD.

11. SELEZIONE DEL PERSONALE

L'ASD presta grande attenzione alla fase di selezione e assunzione del personale o di altri collaboratori e volontari, al fine di tutelare il miglior interesse del minorenne e dei tesserati in genere, attuando opportuni controlli e procedure per escludere chiunque non sia idoneo a lavorare nei contesti individuati e/o presenti situazioni di pregiudizio.

Al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, l'ASD ha adottato le seguenti policies:

- a) Richiesta del certificato del casellario giudiziale "antipedofilia" per allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti i soggetti che abbiano contatti diretti e regolari con i minori.

Al momento dell'instaurazione del rapporto ovvero, comunque, con cadenza annuale, l'ASD, oltre ad acquisire il certificato sopra citato relativo a tutti i collaboratori che hanno contatti diretti e regolari con gli atleti minorenni, richiede a allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con

gli atleti, l'esibizione (anche attraverso autocertificazione) del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

È ostativa all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con l'ASD la presenza, nel casellario giudiziale, di condanne definitive per reati (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravati, generali o speciali.

Costituisce illecito disciplinare e, in ogni caso, è ostativo all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con l'ASD, il rifiuto di esibire il certificato (anche come autocertificazione) del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

La presenza di pendenze giudiziarie nel casellario dei carichi pendenti per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravati, generali o speciali, è causa di immediata sospensione dall'attività, la quale potrà essere ripresa soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza assolutoria.

L'ASD inoltre:

- acquisisce documentate referenze che dimostrino l'idoneità del candidato ad assumere incarichi che prevedano delle attività a contatto con i minori;
- approfondisce con i candidati eventuali incoerenze e/o discontinuità nell'attività professionale svolta in precedenza;
- si assicura che il candidato non abbia riportato sanzioni in ambito sportivo per illeciti disciplinari per condotte in violazione dei diritti, della salute e del benessere dei minorenni;
- si assicura che i candidati non abbiano riportato una condanna penale definitiva per reati non colposi contro l'incolumità, contro la persona (con la sola eccezione dei delitti contro l'onore) ovvero concernenti sostanze stupefacenti, ovvero che non abbiano un carico pendente per i reati previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 604-bis, 604-ter, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609

undecies del codice penale o che nei loro confronti non sia intervenuta l'irrogazione di una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. A tal fine l'operatore sportivo dovrà presentare il certificato penale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti. I certificati verranno prodotti al momento del reclutamento;

- ai candidati fa prendere visione e sottoscrivere ed impegnarsi a rispettare il MOG e il Codice di condotta;
- la definitiva assunzione o il coinvolgimento nell'attività è subordinato ad un periodo di prova nel corso del quale il candidato dovrà svolgere un primo corso di formazione sul tema della tutela dei diritti e del benessere dei minori in ambito sportivo;
- successivamente all'assunzione l'operatore sportivo sarà tenuto alla frequentazione almeno una volta l'anno dei corsi di formazione volti alla divulgazione delle politiche di safeguarding.

12. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il MOG deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio direttivo, anche su proposta del responsabile Safeguarding, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività dell'ASD;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione.

L'ASD aggiorna il proprio MOG con cadenza almeno quadriennale ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida FISDIR e in ogni caso al verificarsi di mutamenti normativi e/o nella propria struttura organizzativa che abbiano impatto sul MOG.

In ogni caso, l'ASD si impegna a fare una valutazione annuale delle misure adottate, sviluppando e attuando un piano di azione per risolvere le criticità, ove riscontrate.

13. COMUNICAZIONE DEL MOG E PIANO DI FORMAZIONE

Attività di comunicazione

L'ASD rende pubblici il MOG, il Codice di Condotta e i relativi aggiornamenti dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito dell'ASD e dandone comunicazione al Safeguarding officer.

Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'ASD.

Il nominativo del Safeguarding nominato viene comunicato tramite affissione presso la sede dell'ASD e pubblicazione sulla homepage del sito dell'ASD, con indicazione dell'indirizzo e dell'indirizzo mail per poterlo contattare.

L'ASD, al momento del tesseramento, informa il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del MOG, del Codice di Condotta, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile Safeguarding e delle procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi

Il MOG, il Codice di Condotta e i relativi aggiornamenti sono inoltre comunicati al Safeguarding Officer.

Piano di formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui alle Linee Guida FIDDIR e al MOG, è fondamentale ai fini dell'effettività del modello stesso ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

- (i) della qualifica dei tesserati (allenatori, dirigenti, atleti etc.) e della loro età;
- (ii) del livello di rischio dell'area in cui operano.

L'ASD, anche tramite il Responsabile Safeguarding, cura la formazione sul MOG attraverso l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà associativa, la diffusione di materiale didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

L'ingiustificata assenza all'attività di formazione da parte dei destinatari della stessa costituisce una violazione dei principi contenuti nel MOG nonché nel Codice di Condotta e, pertanto, potrà essere sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo sul sistema sanzionatorio.

14. TUTELA DELLA PRIVACY

La privacy di tutti i tesserati deve essere rispettata, ma una particolare attenzione va posta nei confronti dei minori perché una violazione della privacy potrebbe comportare o acuire sensazioni, anche gravi di disagio e malessere.

- A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
- I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
- In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
- L'ASD, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di

immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

- La documentazione, sia cartacea che digitale, raccolta dall'ASD contenente dati personali dei tesserati, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

B. PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del MOG contiene l'individuazione di specifiche norme di condotta e dei protocolli ritenuti adeguati a mitigare il rischio di commissione di ogni condotta vietata.

Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo, cyberbullismo, comportamenti discriminatori.

- a. **Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata**

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati, come negli ambienti degli spogliatoi:

ABUSO PSICOLOGICO

- imprecare verso un tesserato, connotandolo come perdente e/o incapace per non aver portato a compimento l'attività di competenza o, nel caso di un atleta, per non avere performato;
- umiliare un tesserato o farlo sentire inadeguato;
- prendersi gioco di un tesserato o incoraggiare altri tesserati a prendersene gioco;
- fare favoritismi tra tesserati appartenenti a un medesimo contesto (favorendo alcuni atleti a discapito degli altri);
- minacciare o maltrattare verbalmente un tesserato;
- ignorare, escludere e/o non lodare sufficientemente un tesserato;
- criticare per l'aspetto fisico un tesserato;
- umiliare un tesserato a causa delle sue prestazioni;
- agire con comportamenti inappropriati e violenti (insulti, minacce o aggressioni)

ABUSO FISICO

- colpire un tesserato perché disturba o disattende le indicazioni date (ad esempio colpire un atleta durante la sessione di allenamento perché non ascolta le indicazioni dell'allenatore);
- obbligare un tesserato ammalato a svolgere comunque l'attività di competenza;
- imporre il gioco aggressivo di squadra e individuale, potenzialmente pericoloso per la salute dei tesserati;
- prescrivere / somministrare sostanze dopanti agli atleti.

MOLESTIA SESSUALE

- fare commenti espliciti o volgari sul corpo di un tesserato;
- fare battute sessuali che mettano a disagio il tesserato;
- toccare, abbracciare o baciare un tesserato senza il consenso;

ABUSO SESSUALE

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune indicazioni:

- fotografare tesserati atleti nudi nell'ambiente dello spogliatoio/sotto la doccia;
- fare apprezzamenti fisici inappropriati verso un tesserato;
- ricercare e creare un contatto fisico non necessario con un tesserato adducendo al benessere fisico dello stesso;
- un tesserato è oggetto di commenti erotici, osceni o di natura sessuale;
- intraprendere una relazione sessuale con un tesserato minorenni, o incapace di intendere o incosciente o non completamente cosciente (per uso volontario o involontario di alcool e/o droghe).

NEGLIGENZA

- mancata supervisione del tesserato (specie se minorenni), in occasione a titolo esemplificativo della permanenza negli spogliatoi o in occasione di trasferte, viaggi e pernottamenti;
- non intervenire in caso di evidenti segnali di disagio e malessere del tesserato (specie se minorenni), quali, a titolo esemplificativo, disturbi nell'alimentazione o cambiamenti comportamentali repentini;

- non fornire equipaggiamento/kit adeguato a svolgere l'attività in sicurezza

INCURIA

- non prestare le corrette e necessarie cure mediche ai tesserati infortunati;
- non prestare il necessario supporto psicologico e/o emotivo al tesserato che lo richiede o che mostra segni di debolezza.

ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA

- isolare un tesserato a causa della propria fede religiosa o costringere un tesserato ad affrontare pregiudizi per la propria fede;
- costringere i tesserati a partecipare a pratiche religiose che non condividono;
- promettere ai tesserati successo professionale o altro beneficio in cambio della loro rinuncia a professare/praticare liberamente la propria fede religiosa ovvero della loro adesione ad una specifica fede religiosa; negare a un tesserato il diritto di indossare/ esporre simboli rappresentativi della propria fede religiosa (ad es. rosario al collo), purché non si tratti di simboli contrari al buon costume e fatte salve le specifiche regolamentazioni di gara;
- impedire a un tesserato di esultare per un successo (ad es. dopo un goal in partita) ringraziando manifestamente il proprio dio;
- negare a un tesserato il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa nei momenti liberi/di riposo da allenamenti (ad es. il momento della preghiera prima dei pasti in occasione di ritiri/trasferte);

- imporre trattamenti e/o prestazioni sanitarie contrarie alla fede religiosa praticata dal tesserato (ad es. assunzione di alimenti non consentiti).

BULLISMO E CYBERBULLISMO

- *denigration*, offendere con soprannomi denigratori, parolacce e/o insulti;
- *body-shaming*, ovvero deridere qualcuno per l'aspetto fisico, attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni anche per il tramite di social media;
- pubblicare online frasi o immagini che possono nuocere alla salute o allo sviluppo fisico (in caso di minorenni), mentale, psicologico, morale o sociale. Se la pubblicazione online riguarda materiale ritraente la vittima colpita da uno o più aggressori si parla di *happy slapping* o *cyberbashing*;
- *cyberstalking*, che rappresenta la versione online del reato di stalking e che mira a molestare, minacciare e perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione;
- *exclusion*, che consiste nell'allontanamento intenzionale di un tesserato da un gruppo (anche online, ad esempio da una lista di amici, da una chat etc.);
- *flaming*, che avviene usualmente in rete e che mira a generare conflitti offendendo in pubblico la vittima con toni violenti e volgari;
- *harassment*, riguarda il compimento di molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole o comportamenti persistenti verso una singola persona, volti a causare disagio emotivo e psichico;
- *impersonation*, che riguarda l'assunzione dell'identità in rete di un'altra persona mirata a danneggiare la vittima e la sua reputazione, compiendo azioni lesive a suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici della stessa;
- *outing and trickery*, consiste nella diffusione di informazioni ottenute dalla vittima in contesti intimi e molto personali. Pertanto, il cyberbullo potrebbe diffondere confidenze spontanee o immagini riservate della vittima su chat o sms. Talvolta, capita che il bullo convinca con l'inganno la vittima a condividere informazioni imbarazzanti per poi diffonderle ad altri utenti, oppure che minacci di farlo qualora la vittima non si dimostri pronta ad esaudire le sue richieste;

- *revenge porn*, che consiste nella pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona ivi rappresentata;
- *sexting*, che riguarda l'invio attraverso i mezzi informatici di materiale eroticamente esplicito, come immagini, video, fotografie, testi scritti, audio, in cui vengono esplicitate intenzioni sessuali, senza il consenso della persona ritratta o al fine di recare un danno alla vittima.

SITUAZIONI DISCRIMINATORIE

- usare epiteti razzisti contro tesserati di colore o di altre etnie;
- negare alle tesserate (atlete e non) pari opportunità o trattamento rispetto ai tesserati, attraverso, ad esempio ma non solo, limitazioni di accesso agli impianti sportivi e preclusione di partecipazione ad attività sportive e/o funzioni dell'Affiliata;
- insulti e cori razzisti rivolti a tesserati di fede diversa;
- insulti o attacchi contro tesserati sulla base del loro orientamento sessuale.

Grado di rischio inerente

Il rapporto della squadra con l'istruttore o altro personale di supporto è un aspetto importante e positivo dello sport. Molti minorenni sviluppano relazioni strette e rapporti di fiducia con i propri istruttori, persone spesso molto significative nella loro vita. Tuttavia, mentre molti istruttori costruiscono, a loro volta, relazioni responsabili nel miglior interesse dei minorenni o dei soggetti più fragili a loro affidati, possono anche sussistere dei casi di abuso, da parte dell'istruttore o del personale di supporto, della propria autorità e della fiducia in loro riposta.

• NORME DI CONDOTTA E PRESIDI DI CONTROLLO

NORME DI CONDOTTA

Il principio di base è che si devono evitare comportamenti attivi o omissivi che possano essere inappropriati o potenzialmente dannosi.

Tutti i Tesserati devono:

- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio. **Tutti i**

Tesserati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongono i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati.

I coordinatori, i tecnici e gli assistenti devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e

discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

- evitare di umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante gli allenamenti/lezioni o gare/manifestazioni; agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire, disprezzare un minore o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;
- individuare tra di loro la figura più appropriata, in relazione all'età degli atleti, ad intrattenere un dialogo continuo con gli stessi fine di scorgerne segni di malessere.
- evitare relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- farsi promotori, presso le competenti strutture dell'ASD, affinché siano previste le necessarie forme di supporto psicologico a favore dei tesserati, specie se minori, qualora lo reputino necessario;
- fornire feedback costruttivi in merito all'attività sportiva degli atleti minori, concentrandosi sui progressi e sugli sforzi degli atleti, piuttosto che sul risultato della singola competizione;
- astenersi dal compiere abusi e infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso psicologico o fisico.
- farsi promotori dell'organizzazione di programmi (workshops, seminari, corsi di formazione) volti a ridurre il rischio di abusi psicologici, attraverso il rispetto reciproco, la comunicazione positiva e la gestione delle emozioni.
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati,

coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- limitare l'accesso alle strutture dell'Affiliata solo al personale autorizzato;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo.
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura della passione sportiva e del divertimento;

- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- Spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile;
- rispettare la privacy dei compagni di squadra negli spogliatoi e nelle aree di cambio;
- in occasione di trasferte e spostamenti (con particolare riferimento ai minori), gli atleti devono sempre diligentemente attenersi alle istruzioni ed alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi;
- in caso di pernottamento, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto. Dev'essere fornita, in anticipo ed in maniera dettagliata, ai minori di età superiore a 14 anni e comunque ai genitori, tutori o legali rappresentanti, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze, nonché la relativa rooming list che potrà subire eventuali variazioni, sempre nel rispetto dei criteri summenzionati e soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;
- assumere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale di gara, degli impianti sportivi, degli alberghi, autisti, guide, ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro, nonché evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici.

N.B. Tutti gli atleti della A.S.D. So Sport presentano disabilità intellettiva relazionale e per questo motivo dovranno essere supportati nella possibilità di esprimere e segnalare una qualsiasi situazione inadeguata e nel rispettare regole e principi.

Commentato [BA2]: Da voi è necessario? Prevedere la possibilità subordinata ad autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale

Gli esercenti la potestà genitoriale devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi tesserati, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- astenersi dall'usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- evitare di umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati.
- Evitare di sottoporre l'atleta ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico.
- Astenersi da relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori.
- Contrastare qualsiasi forma di bullismo;
- astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media (ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sugli atleti o sulle loro famiglie). In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare gli atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web.

Presidi di controllo adottati dall'ASD

- L'ASD presta particolare alla selezione del personale come da punto 11 del MOG;
- suddivide gli atleti/tesserati nelle classi in base all'età;
- suddivide gli atleti/tesserati negli spogliatoi in base all'età e al genere. Gli istruttori se non in possesso anche della qualifica di educatori possono solo transitare negli spogliatoi e si cambiano nelle zone a loro dedicate; Istruttori (sempre se non in possesso anche della qualifica di educatori) e genitori non entrano nelle docce; Solamente le figure educative possono transitare, sostare in tutte le zone dello spogliatoio e aiutare gli atleti in entrata e uscita dalla doccia, asciugatura, vestizione e accompagnamento in bagno;
- Adotta un Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Monitora l'attività del Responsabile Safeguarding;
- Attua un programma formativo adeguato rivolto a tutti i tesserati, differenziato in base alle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffonde un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding

Archiviazione, conservazione e tracciabilità

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve assicurare:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali

adottati dalle funzioni competenti;

- la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Le attività di cui sopra vengono gestite in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali

Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente documento, approvato a norma dello Statuto dell'ASD viene trasmesso al Safeguarding Officer presso la FISDIR

Entra in vigore dal 31 dicembre 2024

2. Le modifiche al presente documento, anche se apportate su indicazione della FISDIR, devono essere adottate a norma del primo comma del presente articolo.

IL PRESIDENTE


